



Comune di Fiumara

CITTA' METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA

Via XXVIII Ottobre n° 2 – Tel 0965.750003 – Fax 0965.750832

Codice fiscale 80003310804/partita iva 00722090800

Sito web: www.comune.fiumara.it

Prot. n. 1208

Data 30.04.2020

ORDINANZA N° 15 DEL 30.04.2020

OGGETTO: Misure di contrasto e prevenzione a tutela della salute pubblica in vigore fino al 03 maggio 2020, nonché per l'attuazione e l'osservanza delle disposizioni di cui al D.P.C.M. del 26 aprile 2020.

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione mondiale della Sanità, il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 (Coronavirus) un'emergenza sanitaria di pubblica rilevanza internazionale;

Visti:

- la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il decreto-legge del 23 febbraio n° 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13 recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell'8 marzo 2020, n. 11, del 9 marzo 2020, n. 14, recanti “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno e all'emergenza epidemiologica da COVID -19*”;
- il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;
- il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante “*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali*”;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo e 10 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020;

Richiamato, in particolare, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*”;

Preso atto delle misure urgenti di contenimento del contagio previste dal predetto DPCM 26 aprile 2020, applicabili con decorrenza dal 4 maggio p.v. sull'intero territorio nazionale;

Vista l'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, recante “*Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Ordinanza*”

ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica: Disposizioni relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale”;

Rilevato che con detta ordinanza regionale, pubblicata sul BURC in data 29.04.2020, vengono introdotte, con decorrenza immediata, misure relative alle attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande, attività sportive e amatoriali individuali e agli spostamenti delle persone fisiche nel territorio regionale che risultano più permissive rispetto al vigente quadro normativo, quale risultante dalle disposizioni contenute nei decreti legge e nei decreti del P.C.M. sopra richiamati;

Tenuto conto che l’iniziativa assunta dalla Regione Calabria non ha permesso, di fatto, per la ristretta tempistica di applicazione, la possibilità di adottare tempestivamente, sul territorio comunale, le correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le quali appaiono indispensabili in presenza di disposizioni volte ad alleggerire il rigore delle prescrizioni attualmente applicabili;

Considerato che, pertanto, l'immediata applicazione sul territorio comunale delle disposizioni recate dall'ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020, a fronte dell'accertata impossibilità di assicurare una tempestiva ed uniforme implementazione sul territorio comunale delle correlate misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, **possano determinare condizioni idonee ad incrementare il rischio di contagio**, in tal modo vanificando gli sforzi e i sacrifici fino ad oggi richiesti alla popolazione comunale in funzione del contenimento della diffusione del virus in parola;

Ritenuto necessario, per tutta conseguenza, in vista della primaria esigenza di contenere la diffusione dell'epidemia in atto, assumere opportune misure cautelari onde evitare che dall'immediata applicazione dell'ordinanza regionale in esame possano derivare pericoli di contagio e di ulteriore diffusione del COVID-19 sul territorio comunale, tali da poter determinare un aggravamento dell'emergenza epidemiologica in atto;

Visto l'art.50 comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *“In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...”;*

Tenuto conto che il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle “emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale” di cui al

surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- l'articolo 50, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- il Regio Decreto n. 27 luglio 1934, n. 1265 recante Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie;

ORDINA

per i motivi contingibili ed urgenti descritti in narrativa, a tutela della salute pubblica, nel territorio del Comune di Fiumara continuano ad applicarsi:

- **fino alla data del 3 maggio 2020** le misure previste nel D.P.C.M. 10 aprile 2020 e nelle Ordinanze del Presidente della Regione Calabria n. 29 del 13.04.2020, n. 32 del 17.04.2020, n.34 del 24.04.2020 e n. 36 del 24.04.2020, **ad esclusione** di quanto previsto nella Ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 37 del 29 aprile 2020;
- **a partire dal 4 maggio 2020** le misure previste nel D.P.C.M. del 26 aprile 2020 (a eccezione delle misure previste dall'articolo 2, commi 7, 9 e 11, per le quali il D.P.C.M. del 26 aprile prevede espressamente la decorrenza dal 27 aprile 2020);

INVITA

i titolari di esercizi commerciali e la cittadinanza tutta ad attenersi alla scrupolosa osservanza di quanto statuito nei citati provvedimenti;

DISPONE

- la più ampia diffusione della presente ordinanza attraverso la pubblicazione oltre che all'albo pretorio, sul sito istituzionale dell'Amministrazione comunale e con ogni altro mezzo di comunicazione locale e altre forme di pubblicità idonee;
- la trasmissione della stessa alla Prefettura di Reggio Calabria, alla Locale Stazione dei Carabinieri, alla Polizia municipale, affinché, ciascuno per le proprie competenze, vigili sul rispetto della presente ordinanza;

AVVERTE CHE

- ferme restando le eventuali responsabilità penali, in caso di violazione delle misure del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 nonché delle Ordinanze della Regione Calabria n. 29 del 13.04.2020, n. 32 del 17.04.2020 n. 36 del 24.04.2020 **tutt'oggi vigenti, fino al prossimo 3 maggio 2020**, si applicheranno le sanzioni di cui all'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020 n. 19 recante "*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*" pubblicato sulla G.U. n. 79 del 25.03.2020, secondo i dettami della Legge n. 689/1981 in combinato disposto con l'art. 202 c.1, 2 e 2.1 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e sulla scorta delle indicazioni della Circolare del Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza n. 300/A/2416/20/115/28 del 27.03.2020;
- avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso al TAR della Calabria, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla pubblicazione predetta, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Fiumara, lì 30.04.2020

IL SINDACO

f.to Vincenzo Pensabene